

Judith Notdurfter

LA COOPERAZIONE DECENTRATA – IL CASO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Prefazione

L'idea di scrivere il presente lavoro sulla cooperazione allo sviluppo della Provincia Autonoma di Bolzano per me era una scelta quasi logica. Nei mesi di settembre e ottobre 2006 – anche per merito di quanto appreso al corso per Operatori di pace – vinsi infatti un concorso pubblico per un posto di lavoro in quell'ufficio dell'amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano che si occupa della cooperazione allo sviluppo, l'Ufficio Affari di Gabinetto, situato presso la Presidenza della Provincia. Fui assunta quasi immediatamente dopo il concorso, il 21 novembre 2006, ed i termini di consegna del presente lavoro coincidono pertanto con la scadenza del mio periodo semestrale di prova.

Ho vissuto i sei mesi passati come un periodo intenso, di grande impegno e di sfida, ma anche come periodo di riflessione sul mio futuro professionale. Le domande e questioni, che mi ponevo quasi quotidianamente, riguardavano i vari aspetti del mio nuovo lavoro e, più in generale, della cooperazione allo sviluppo, uno degli ambiti nei quali aspiravo ad inserirmi già nel momento in cui decisi di partecipare al corso per operatori di pace.

Una delle domande di fondo alla quale le mie riflessioni continuarono a portarmi riguardava l'impatto delle attività di cooperazione allo sviluppo della Provincia, e quindi anche del mio lavoro, sulle diverse situazioni e problematiche locali ed anche sulla situazione globale nel suo complesso. Confrontata con i nostri progetti, programmi e strategie di intervento cercavo – e tuttora cerco – di

Judith Notdurfter

analizzarli a fondo provando ad individuare fattori di successo o di fallimento, di trarre conclusioni non solo sul loro impatto e sulla loro sostenibilità futura, ma anche sull’adeguatezza del nostro ufficio ad realizzarli. Mi domandavo, inoltre, se sarei riuscita ad accettare e tollerare il fatto che i compromessi sono spesso necessari all’interno di un’istituzione quale l’amministrazione provinciale.

Sebbene sarebbe sicuramente interessante, non sarò in grado di rispondere a quest’ultima domanda nel presente lavoro, essendo – in quanto ora funzionaria della Provincia – legata dal segreto d’ufficio, la cui violazione costituirebbe un crimine contro la Pubblica Amministrazione. Niente mi impedisce, però, di analizzare gli aspetti relativi al primo gruppo di questioni e, sulla base di documenti pubblicamente accessibili, di chiarirne alcuni punti fondamentali.

Nel presente lavoro si cercherà di illustrare come della cooperazione dello sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano, quale esempio della cooperazione decentrata italiana, nasce dalla crisi della teoria e della pratica della cooperazione a cavallo tra gli anni ottanta e novanta del secolo passato e come questa crisi e le evoluzioni dei modelli di sviluppo in questo periodo abbiano influito sulla sua programmazione e sul suo disegno. Si descriveranno gli elementi legali ed istituzionali alla base delle pratiche seguite dalla Provincia in materia di cooperazione, facendo inoltre qualche cenno sulla prassi attraverso la presentazione di alcuni esempi concreti. Si cercherà infine di individuare forze, debolezze e contraddizioni del modello di cooperazione allo sviluppo della Provincia di Bolzano, di trovarne le contraddizioni intrinseche e di valutarne l’impatto.

Judith Notdurfter

Introduzione

La Provincia Autonoma di Bolzano è attiva nel campo della cooperazione allo sviluppo dal 1991. L’inizio delle politiche di sviluppo della Provincia coincide con uno dei momenti di maggiore crisi delle teorie e della pratica della cooperazione allo sviluppo. Al livello mondiale, in questi anni, si ebbero infatti profonde crisi economiche in numerosi paesi in via di sviluppo (PVS) e le politiche di aggiustamento strutturale, la risposta allora prevalente delle grandi istituzioni mondiali dello sviluppo, in primo luogo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, non fecero che aggravare la situazione.¹ Le disuguaglianze all’interno dei PVS e soprattutto le disuguaglianze tra paesi ricchi e poveri erano profonde ed in continuo aumento: negli anni tra il 1960 e il 1989, i paesi in cui viveva il 20% più ricco della popolazione aumentarono la loro partecipazione al Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale dal 70,2% all’82,7%, mentre i paesi in cui si trovava il 20% più povero videro decrescere la loro partecipazione dal 2,3% all’1,4% del PIL mondiale.²

Questi sviluppi hanno messo in crisi il legame privilegiato precedentemente stabilito tra tasso di crescita economica e sviluppo.³ Se è vero che già negli anni sessanta si ebbero le prime critiche dei modelli di sviluppo che vedono nel semplice incremento del PIL il principale – o unico – strumento per accrescere il livello di benessere delle popolazioni dei PVS, privilegiando, come conseguenza, grandi progetti strutturali e teorizzando una diffusione quasi automatica dei benefici attraverso l’effetto *trickle down*, “gli anni ottanta – periodo di affermazione indiscussa del neoliberismo e di difficoltà economiche per gli stessi paesi dell’OCSE (Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico) – mettono in secondo piano i problemi della povertà e segnano il prevalere di un’ottica centrata soprattutto sulle trasformazioni indotte dal

¹ Ianni V., *Guida alla cooperazione decentrata*, Movimondo, 1995, p. 20

² ibidem, p. 21

³ ibidem, pp. 21 - 22

Judith Notdurfter

mercato all'interno dei contesti nazionali dei PVS.”⁴ Solo alla fine del decennio, ed alla presenza di indicatori economici tutt'altro che confortanti per i PVS, rinacque la coscienza dell'illusione del legame tra crescita e sviluppo,⁵ ed acquistarono rilievo altri modelli di pensiero, tra cui il riconoscimento dell'importanza del fattore politico-istituzionale, della sostenibilità ecologica delle politiche di sviluppo, della partecipazione attiva delle popolazioni dei PVS nella definizione e nell'implementazione delle politiche di sviluppo e, più in generale, della complessità e dell'imprevedibilità dei processi di sviluppo e dell'unicità di ogni singolo di questi processi.⁶

Furono tali dinamiche, assieme ad altri fattori quali i cambiamenti intervenuti nel rapporto tra lo Stato italiano e gli enti territoriali e le forti spinte al decentramento amministrativo e politico alla fine degli anni ottanta a contribuire alla nascita della cooperazione decentrata in Italia.⁷ Il nuovo approccio alla cooperazione allo sviluppo, almeno in parte, fu una reazione alla crisi dello sviluppo e dei modelli di cooperazione classici, programmati ed implementati dai governi nazionali e dalle organizzazioni internazionali.

“[La cooperazione decentrata] può contribuire in modo significativo al consolidamento della democrazia, rafforzando i soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio. In particolare, essa pare suscettibile di garantire una maggiore trasparenza decisionale e gestionale dei programmi di cooperazione e soprattutto una maggiore valorizzazione del particolare *know-how* di cui risulta portatore quel tessuto di attori istituzionali, associazioni sociali e professionali, ONGs, soggetti economici medi e piccoli che si addensano sul territorio dei paesi del Nord. La cooperazione decentrata, sfuggendo ai limiti ristretti degli accordi che intercorrono solo tra governi e le cui dinamiche risultano quasi sempre inclinate verso una visione *top-down* dello sviluppo,

⁴ cit. ibidem, p. 22

⁵ Per una rappresentazione interessante di questa crisi si veda il testo di Hancock G., *Lords of Poverty*, Mandarin, 1991. Il testo fu prima pubblicato nel 1989.

⁶ Ianni V., op. cit., p. 23 e Hettne B., *Le teorie dello sviluppo*, Asal, 1997, p. 200

⁷ Ianni V., op. cit., p. 36

Judith Notdurfter

offre una possibilità inedita di giungere a forme di convergenza tra quest'ultima e quella *bottom-up*; forme che permetterebbero di superare una contrapposizione che ha indebolito sempre e in modo grave le politiche dello sviluppo.”⁸

Il modello della cooperazione decentrata italiana e le sue modalità di lavoro, a quindici anni della loro nascita sono tuttora in fase di definizione e di ricerca di sempre nuove e più adeguate forme di intervento e modalità di collaborazione.⁹ Una sintesi, benché provvisoria ed in continuo sviluppo, di tutte queste nuove idee si ebbe nell'anno 1990, quando un'équipe di specialisti del United Nations Development Program (UNDP), sotto la guida dell'ex-ministro delle finanze pakistano Mahbub al-Haq, pubblicarono il primo Rapporto sullo Sviluppo Umano, introducendo il concetto di Sviluppo Umano.

Teorie e concetti

Il Rapporto sullo sviluppo umano del 1990, già nelle sue parole introduttive rompe bruscamente con l'equazione di crescita e sviluppo:

“Questo Rapporto si occupa della gente e del modo in cui lo sviluppo ne amplia le scelte. Si occupa di questioni che vanno al di là di concetti quali crescita del PNL, reddito e ricchezza, produzione di beni e accumulazione di capitale. La facoltà di una persona di avere

⁸ cit. Ibidem, pp. 42 – 43

⁹ Ci sono, per esempio state, varie ridefinizioni della modalità di collaborazione tra le diverse regioni e sono stati fatti vari tentativi di creazione di sinergie tra le varie regioni italiane ed i soggetti presenti sul loro territorio. UN'esempio recente sono gli Accordo di Programma Quadro per i paesi della sponda sud del Mediterraneo e per i paesi dei Balcani.

Judith Notdurfter

accesso a un reddito rappresenta una di queste possibilità di scelta, ma non la somma totale delle aspirazioni umane.”¹⁰

Con lo Sviluppo umano nacque dunque un concetto di sviluppo nuovo, complesso e dinamico, fondato su quattro pilastri principali:

- L'eguaglianza: Secondo questo approccio, un processo di sviluppo non è sostenibile se include solamente una parte della comunità. Al contrario, tutte le persone, uomini e donne, devono godere di pari opportunità in campo politico, economico, sociale e culturale.
- La sostenibilità: L'accesso delle persone alle risorse ed alle opportunità deve essere garantito non solo per la generazione presente, ma anche per le generazioni future.
- La partecipazione: “Lo sviluppo deve essere compiuto dalla gente, non per la gente”.¹¹ Ciò significa che le persone devono partecipare in quanto responsabili principali alle decisioni ed ai processi di sviluppo.
- La produttività: Le persone devono essere in grado di partecipare alla crescita economica delle loro comunità. Ciò presuppone che siano ben nutriti, in salute e che abbiano adeguate competenze e motivazione.¹²

La teoria dello Sviluppo umano non fornisce una chiara regola della sua applicabilità pratica. Alle raccomandazioni dei rapporti, che dal 1990 escono annualmente, non sempre corrispondono chiare linee programmatiche applicabili dai singoli attori. Al contrario, “l'idea di fondo è che l'approccio allo sviluppo umano sia, prima di tutto, un ‘way of thinking’, vale a dire un modo nuovo di pensare allo sviluppo, in una prospettiva più ricca, più complessa, che vede come elemento centrale non solo il paese nel suo complesso e la sua

¹⁰ cit. Chiappero Martinetti E. e Semplici A., *Umanizzare lo sviluppo*, Rosenberg & Sellier, 2001, p. 107

¹¹ Chiappero Martinetti E. e Semplici A, op. cit. Ibidem, p. 111

¹² ibidem

Judith Notdurfter

ricchezza, ma le singole persone e le loro reali opportunità. Ogni paese [...] è libero di definire la sua strada.”¹³

Nonostante quanto appena detto, è tuttavia possibile individuare alcune indicazioni programmatiche che possono servire le azioni a favore dello sviluppo umano. Nel testo “Umanizzare lo sviluppo” Enrica Chiappero, ne ha individuate alcune sulla base della centralità dei problemi ad esse connesse nelle singole edizioni dei Rapporti sullo Sviluppo umano.¹⁴ Eccone una descrizione sintetica:

- Il sostegno ad una crescita economica equa e sostenibile è possibile attraverso la promozione dello sviluppo economico a livello di piccola impresa e in seno a comunità di dimensioni ridotte. È da considerare imoportnate, in tale framework, il sostegno all’occupazione ed al lavoro e il supporto a interventi che mirano all’aumento delle competenze delle singole persone, cioè l’istruzione e la formazione.
- La riduzione delle disuguaglianze rendono accessibili i benefici dello sviluppo a tutti i membri della comunità. Dato che le diseguaglianze si manifestano sia tra “paesi ricchi” e “paesi poveri”, sia all’interno dei paesi, le responsabilità vanno individuati ad entrambi di questi livelli.
- La ridefinizione dei nostri modelli di consumo è necessaria per garantire uno sviluppo sostenibile, soprattutto da un punto di vista ecologico.
- L’eliminazione della povertà richiede innanzitutto strategie di capacitazione dei gruppi più marginali, tradizionalmente esclusi dalle opportunità basilari per condurre un’esistenza dignitosa. Per raggiungere questo traguardo è necessaria una combinazione di numerose linee di azione:

“Questo significa promuovere iniziative e riforme politiche tali da consentire anche ai più poveri l’accesso alle risorse

¹³ cit. ibidem

¹⁴ Chiappero Martinetti E. e Semplici A, op. cit. Pp. 167 – 183

Judith Notdurfter

necessarie per proteggersi dalla vulnerabilità. [...] È [...] necessario predisporre una rete di sicurezza sociale che affronti situazioni di miseria o di calamità naturali, evitando che i danni prodotti da queste situazioni ricadano soprattutto sulle fasce più marginali. Ma occorrono anche strategie di sostegno internazionale specificatamente orientate a questi risultati: su questioni quali la cancellazione del debito dei paesi più poveri o la quota d'aiuti da destinare ad essi [...], la comunità internazionale deve porre precise condizioni tali da garantire che queste strategie siano implementate e vadano effettivamente a vantaggio dei più poveri.”¹⁵

- Il decentramento e l'assegnazione di un ruolo attivo alle comunità locali può servire a ridurre notevolmente la spesa pubblica, migliorando allo stesso tempo i servizi garantiti alla popolazione. Ciò implica una reale possibilità di scelta da parte delle comunità locali sugli obiettivi, le strategie e le iniziative messe in atto nel campo della cooperazione e, più in generale, dello sviluppo del loro paese.
- La promozione di istituzioni e regole che favoriscano la sicurezza umana significa che la sicurezza deve essere ricercata nello sviluppo, non nelle armi.
- La tutela dei diritti umani è parte integrante di ogni processo di sviluppo, in quanto assicurano la libertà, la dignità e il benessere delle persone.

È importante notare che la cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano che, come già detto, fece i suoi primi passi nel 1991, si colloca nel contesto storico internazionale e nazionale descritto nel paragrafo precedente e fu fortemente influenzata dal clima intellettuale di quegli anni. Tra le Regioni e le Province autonome italiane,¹⁶ l'Alto Adige fu tra i primi a varare una Legge

¹⁵ cit. Ibidem, p. 172

¹⁶ le quali con la legge n. 49 del 1987 sono diventate attori della cooperazione internazionale.

Judith Notdurfter

provinciale sulla cooperazione allo sviluppo. Secondo la Direttrice dell'Ufficio Affari di Gabinetto Elisabeth Spergser, il processo di nascita di questa legge fu alquanto atipico: “A differenza della maggioranza delle altre Leggi Provinciali, nel caso della legge sulla cooperazione, il disegno di legge non è stata elaborato in sede di Giunta, bensì in sede di Consiglio Provinciale ed in seguito di forti spinte dal basso, in primo luogo dalle associazioni che si occupano di tematiche internazionali e solidaristiche. Il processo di approvazione, inoltre, è stato piuttosto breve. Ciò è un chiaro indicatore del largo sostegno popolare che aveva – e tuttora ha – questa legge e, dunque, l'attività della Provincia nel campo della cooperazione.”¹⁷

La cooperazione della Provincia: aspetti formali

1. La Legge Provinciale n. 5 del 19 marzo 1991

Come già accennato, l'attività nel campo della cooperazione allo sviluppo della Provincia di Bolzano è basata sulla Legge Provinciale n.5 del 1991, intitolata “Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”. La legge fu varata dal Consiglio provinciale quasi in contemporanea con la comparsa del primo Rapporto sullo Sviluppo Umano ed è fortemente improntata su una serie di elementi all'epoca centrali nel dibattito sullo sviluppo. Nell'Articolo 1, la suddetta legge dichiara che “la Provincia Autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli”¹⁸ e lega questo diritto alla cooperazione internazionale quale strumento per la realizzazione della pace. Al secondo comma dello stesso articolo sono

¹⁷ Intervista con Elisabeth Spergser, Direttrice dell'Ufficio Affari di Gabinetto, condotta il 16 maggio 2006.

¹⁸ cit . *Legge Provinciale 19 marzo 1991, n. 5 „Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà“*, Art. 1

Judith Notdurfter

elencati i principi e concetti che contraddistinguono la visione di sviluppo della Provincia, ovvero i concetti ai quali essa pone un'attenzione particolare nelle sua attività nel campo della cooperazione, ovvero:

- il soddisfacimento dei bisogni umani;
- la salvaguardia della vita umana;
- il mantenimento dell'identità culturale;
- l'innalzamento del livello d'istruzione;
- la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale;
- il sostegno degli sforzi propri dei PVS in campo economico, sociale e culturale;
- il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.

Il terzo comma dello stesso Articolo si occupa delle iniziative a sostegno della pace, affermando che “la Provincia promuove [...] la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà tra i popoli e all'incentivazione delle modalità di risoluzione dei conflitti non violente [...]”¹⁹

Le attività della Provincia per realizzare le finalità sopra indicate, secondo la Legge 5/1991 sono molteplici. Per quanto riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo all'interno dei PVS, l'Articolo 2 prevede:

- attività di elaborazione di studi e progettazione;
- fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi
- attuazione di iniziative a carattere finanziario;
- formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei PVS;
- interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
- realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
- compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio di progetti di sviluppo.

¹⁹ cit. ibidem

Judith Notdurfter

In casi di calamità, siccità, carestie, conflitto armato oppure in situazioni d'emergenza di altra natura, la Provincia, su richiesta o d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri italiano, può inoltre inviare personale specializzato e fornire aiuti umanitari quali “attrezzature [...], medicinali, viveri e generi di conforto” alle popolazioni colpite.²⁰ L'Articolo 2 prevede, infine, che la Provincia Autonoma promuova programmi di educazione ai temi dello sviluppo ed iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia e i PVS. Tali iniziative si svolgono soprattutto sul territorio della Provincia ed includono anche l'ambito scolastico.²¹

Per tutte queste attività, la Provincia si può appoggiare sul sostegno e sulla collaborazione di ONG, associazioni, altri organismi o semplicemente persone fisiche operanti nel settore della cooperazione. Con tali soggetti viene stipulata un'apposita convenzione che regola le attività da intraprendere, il personale da impiegare ed una serie di altre modalità rilevanti per l'espletamento delle iniziative in questione.²²

Per la valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni, la Provincia si avvale della consulenza di un comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo presieduto dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e composto da:

- il direttore della Presidenza della giunta Provinciale;
- due rappresentanti delle Associazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito della cooperazione;
- un rappresentante della diocesi;
- un rappresentante della Caritas;
- un rappresentante dell'economia;
- un rappresentante indicato dei sindacati;

²⁰ cit. ibidem, Art. 2

²¹ ibidem

²² ibidem, Art. 5

Judith Notdurfter

- due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo.²³

Assieme ai funzionari dell'ufficio Affari di Gabinetto operanti nell'ambito della cooperazione, i componenti del comitato tecnico formano un gruppo di lavoro, il quale, in una serie di riunioni periodiche discutono e valutano i singoli progetti presentati dalle organizzazioni, in modo da arrivare, alla conclusione di tale processo, all'espressione di un parere relativo all'ammissibilità al finanziamento da parte della Provincia dei progetti presentati dalle organizzazioni.

2. I criteri di applicazione della Legge Provinciale 5/1991

I “Criteri per il sostegno di progetti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nonché della cultura di pace e di solidarietà” regolano l'ambito e le modalità dell'applicazione della Legge 5/1991 per quanto riguarda il sostegno della Provincia Autonoma alle attività di cooperazione e di educazione allo sviluppo dei vari soggetti operanti sul territorio provinciale. Tali soggetti possono essere:

- ONG che abbiano almeno una delle proprie sedi in Provincia e che siano in possesso del riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri;
- enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni, fondazioni e cooperative che abbiano una sede nella provincia.²⁴

Per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo, I criteri definiscono chiaramente le tipologie di progetti che possono essere finanziati dalla Provincia. Secondo l'Articolo 3, secondo comma, la Provincia sostiene:

- progetti nell'ambito dello sviluppo delle risorse umani mediante l'educazione di base, la formazione e l'attività di consulenza;

²³ Ibidem, Art.7 e *La cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano*, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Presidenza della Giunta Provinciale, 2004

²⁴ Provincia Autonoma di Bolzano, Criteri per il sostegno di progetti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nonché della cultura di pace e di solidarietà”, passati nella loro attuale versione con delibera della Giunta provinciale n. 2254 del 07 luglio 2003 „Cooperazione allo sviluppo – stipula della convenzioni di cui all'art. 5 della LP n. 5 del 19 marzo 1001 nonché modifica dei relativi criteri di sostegno.

Judith Notdurfter

- progetti sanitari e sociali;
- progetti che promuovono attività produttive di reddito, aumentando in tal modo la capacità di auto-aiuto dei beneficiari;
- progetti che rafforzano le strutture democratiche e la società civile;
- progetti ambientali;
- progetti di tutela delle minoranze linguistiche e culturali e di rafforzamento dei diritti umani;
- progetti di assistenza al rientro e al reinserimento nel paese d'origine di emigrati o profughi;
- progetti di tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della donna.

Per la valutazione e selezione delle proposte di progetto o programmi presentati, la Provincia Autonoma di Bolzano ha fissato una serie di criteri di priorità, tra i quali sono da menzionare:

- l'inserimento dei singoli progetti in programmi più ampi e la continuazione di altri progetti o programmi già finanziati dalla Provincia;
- la dimensione ridotta dei progetti, ovvero progetto la cui richiesta di finanziamento non supera i 50.000 €;
- il coinvolgimento dei soggetti territoriali;
- il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del paese destinatario;
- il collegamento dei progetti con l'ambito della cooperazione decentrata nei paesi selezionati dal Ministero degli Affari Esteri e dalle Agenzie dell'ONU a cui la Provincia decide di aderire.

Esiste inoltre un criterio di priorità geografico, ovvero una serie di contesti geografici selezionati dalla Provincia in quanto paesi di interesse particolare, ovvero prioritari.²⁵ Ai progetti situati in tali contesti viene non solo riconosciuta

²⁵ Si tratta di 19 paesi africani (Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Eritrea, Etiopia, Ghana, Kenya, Mali, Mozambico, Namibia, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Senegal, Sudan, Tanzania, Uganda, Zimbabwe), 12 paesi asiatici (Bangladesh, Bhutan, Filippine, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Territori Palestinesi, Tibet/Cina, Vietnam, Georgia), 9 paesi in America Centrale e del Sud (Bolivia, Brasile,

Judith Notdurfter

una certa precedenza nell’assegnazione di sostegno, ma anche un tasso di finanziamento più alto rispetto ai progetti che intervengono in altri paesi.

Più in particolare, l’individuazione e la selezione dei progetti di cooperazione da sostenere avviene attraverso una serie di criteri che prendono in considerazione i fattori della rilevanza, della metodologia di progettazione, della sostenibilità, dell’efficacia dei costi, delle capacità e dell’esperienza del proponente e del suo radicamento nel tessuto sociale altoatesino. Ai diversi fattori sopra elencati viene attribuito un peso diverso. Tali criteri sono:²⁶

Criteri di valutazione per i progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali	
1. Rilevanza	25
1.1. In quale misura il progetto soddisfa una o più priorità fissate dai criteri?	20
1.2. Qual è la rilevanza del progetto in rapporto ai bisogni del paese destinatario e dei beneficiari?	5
2. Metodologia	20
Qual è il grado di precisione nella definizione del gruppo beneficiario e l’affidabilità del criterio di scelta?	5
Qual è il grado di coerenza interna del progetto? (Si valutano la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato, la coerenza delle metodologie d’intervento con le finalità del progetto, l’adeguatezza del progetto alla realtà della zona su cui interviene.) In che misura è previsto nell’ambito del progetto un sistema di monitoraggio e di valutazione?	5
2.3. In che misura il progetto costituisce un valore aggiunto in termini di approcci innovativi e modelli di “best practices”?	5
2.4. In che misura la proposta contiene indicatori verificabili con riferimento ai risultati di un progetto?	5
3. Sostenibilità	20

Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perù) e 5 paesi dell’Europa orientale (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Romania, Serbia).

²⁶ L’elenco dei vari criteri di priorità e del relativo peso numerico per la valutazione dei progetti di cooperazione delle organizzazioni è pubblicato come allegato A dei *Criteri per il sostegno di progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo nonché della cultura di pace e di solidarietà*.

Judith Notdurfter

3.1. In che misura il progetto avrà un impatto sul gruppo destinatario?	5
3.2. In quale misura i risultati sono sostenibili: <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilità finanziaria (Come verrà garantito il proseguimento delle attività alla fine del progetto?) - Sostenibilità istituzionale (Le strutture permetteranno il proseguimento delle attività alla fine del progetto? Ci sarà una presa in carico locale dei risultati del progetto?) 	10
3.3. In che misura il progetto contiene un potenziale moltiplicatore? (Includendo possibilità di replica ed estensione dei risultati del progetto, disseminazione delle informazioni, impatto sul contesto, cambiamenti a livelli legislativi)	5
4. Budget ed efficacia dei costi	10
4.1. Quanto è chiaro e dettagliato il piano dei costi? Sono giustificati i costi previsti per la realizzazione del progetto?	5
4.2. Capacità dell'organismo proponente di apportare nel contributo proprio risorse proprie	5
5. Capacità manageriali ed esperienza rilevante nel settore	20
5.1. Quanto soddisfacente è la precedente esperienza di gestione di un progetto e la competenza in termini di conoscenza del paese e delle aree tematiche che vengono affrontate da parte del proponente?	10
5.2. Quanto soddisfacente è l'attuale capacità di gestione del proponente e degli altri partner coinvolti [...]? Qual è la qualità del partenariato [...]?	10
6. Il radicamento dell'organismo proponente nel tessuto sociale altoatesino e le ricadute sul territorio della Provincia di Bolzano in termini di informazione/sensibilizzazione circa la realizzazione del progetto e circa il contesto in generale del paese destinatario	5

I “Criteri per il sostegno dei progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo nonché della cultura di pace e di solidarietà” stabiliscono anche le modalità di finanziamento dei singoli progetti. È prevista una quota dal 50% al 70% dei costi complessivi per progetti che intervengono nei paesi prioritari,²⁷ mentre per

²⁷ *Criteri per il sostegno cit.*, Art. 3.4

Judith Notdurfter

gli interventi in tutti gli altri paesi la Provincia può contribuire alla realizzazione del progetto con una quota dal 35% al 50%.²⁸

I costi restanti devono essere finanziati dal proponente e/o dai beneficiari come contributo proprio, il quale può essere apportato sia attraverso mezzi finanziari propri, sia attraverso la valorizzazione di beni e prestazioni confluenti nel progetto. Nel primo caso, i mezzi finanziari messi a disposizione possono provenire da entrate proprie del proponente, cioè contributi dei soci nel caso di associazioni, introiti per prestazioni svolte, offerte, sponsorizzazioni o contributi da altri enti pubblici. Sono escluse, in ogni modo, contributi provenienti da altri uffici dell'amministrazione provinciale. Sono inoltre ammissibili come contributo proprio i costi di due missioni di monitoraggio e di valutazione per un totale massimo di 14 giorni.²⁹

Più in generale, la Provincia ammette come costi del progetto tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto, siano esse derivanti da costi diretti o costi indiretti. Questi ultimi sono definiti come “spese generali che il proponente deve sostenere in Italia per la realizzazione del progetto”, cioè spese di comunicazione, spese per cancelleria o materiale d'ufficio oppure lavori di segreteria. Secondo l'Articolo 3.6. dei Criteri, i costi indiretti non possono superare il 5% dei costi diretti complessivi del progetto.³⁰

Tra i costi diretti, invece, sono ammissibili:

- costi per la preparazione del progetto, incluse spese di ricerca o per studi di fattibilità, per un massimo di 3% dei costi diretti complessivi;
- costi di investimento, p.e. costruzioni, fornitura di attrezzature, corsi di formazione ecc.
- costi di funzionamento nel paese beneficiario, p.e. spese d'ufficio, carburante ecc.

²⁸ Ibidem, Art. 3.4

²⁹ Ibidem, Art. 3.5

³⁰ Ibidem, Art. 3.6

Judith Notdurfter

- costi per il personale coinvolto nell’implementazione del progetto, nei quali non possono essere inclusi retribuzioni per gli associati all’organizzazione proponente e che, normalmente, non possono superare il 35% dell’investimento complessivo del progetto;
- borse e borsellini concessi al personale locale per esigenze del progetto, p.e. borse di studio, spese per assicurazioni, vitto e alloggio;
- costi relativi alle attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio sulle problematiche oggetto dell’intervento e sul progetto stesso nella misura massima di 5% del costo complessivo del progetto.³¹

Non sono invece ammissibili le spese relative a costruzione, arredo e conduzione di strutture religiose o ecclesiastiche, le spese di trasporto di indumenti o utensili di seconda mano e di macchinari che possono essere acquistati in loco a prezzi vantaggiosi, le spese per l’acquisto di beni di lusso e per impianti di alta tecnologia per i quali non è garantita la manutenzione e spese per qualsiasi tipi di iniziative la cui utilità vada a beneficio di un singolo.³²

Le cooperazione della Provincia: alcuni cenni pratici

Per le attività di cooperazione allo sviluppo, il piano di gestione del bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2006 prevede una spesa complessiva di 1.957.100 €, suddivisi in quattro capitoli:

- spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate direttamente dall’amministrazione provinciale;
- contributi ad organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo;
- spese per iniziative dirette alle minoranze realizzate dall’amministrazione provinciale;

³¹ Ibidem

³² Ibidem

Judith Notdurfter

- assegnazioni ad organismi di volontariato per iniziative dirette alle minoranze.

Come già accennato, non rientrano in questi quattro capitoli i fondi da destinare agli aiuti di emergenza, prelevati ogni anno in misura diversa dal fondo di riserva per le spese impreviste. La gran parte dei 1.957.100 € previsti per la cooperazione allo sviluppo è depositato sui primi due capitoli (rispettivamente 950.000 e 1.000.000), mentre i due capitoli per le minoranze sono dotati di soli 52.000 € (26.000 ciascuno).

Da tale suddivisione dei mezzi finanziari a disposizione pare ovvio che, dal punto di vista delle modalità di progettazione e di implementazione degli interventi, le attività finanziate con tali fondi si possano suddividere due grandi categorie: progetti proposti dalle organizzazioni presenti sul territorio secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti da un lato, e progetti o programmi pensati ed implementati direttamente dall'amministrazione provinciale dall'altro. Per la realizzazione di questi ultimi, la Provincia si può in ogni modo servire di personale specializzato proveniente sia dall'interno, sia dall'esterno del suo organico.

Dal punto di vista del contenuto, invece, le attività della Provincia nell'ambito della cooperazione possono essere suddivise nelle tre grandi categorie già accennate sopra:

- attività di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo, realizzate sul territorio della Provincia ed implementate sia direttamente dalla Provincia oppure attraverso le organizzazioni;
- attività di cooperazione allo sviluppo vere e proprie, realizzate nei paesi indicati dal DAC come beneficiari di aiuti per la cooperazione sia direttamente oppure attraverso le organizzazioni;
- attività di aiuto umanitario in situazioni di emergenza, realizzate soprattutto in PVS ma anche in paesi non appartenenti a questa categoria; in genere i progetti di aiuto di emergenza sono progetti diretti

Judith Notdurfter

dalla Provincia, implementati con un maggiore o minore grado di coinvolgimento delle organizzazioni.

Per quanto riguarda la prima delle tre categorie appena menzionate, le attività di educazione allo sviluppo, non ci si addenterà, nel presente lavoro, in un'analisi dettagliata. Basta dire che per i progetti di educazione allo sviluppo, ogni anno, viene messo a disposizione circa il 15% dei fondi previsti del bilancio annuale previsto per la cooperazione. Una gran parte di questi progetti viene realizzata attraverso le organizzazioni. Per poter meglio coordinare le diverse iniziative, è stato istituito un Tavolo di coordinamento per l'educazione allo sviluppo al quale, oltre ai funzionari dell'ufficio operanti nel settore della cooperazione, possono partecipare gli esponenti delle varie organizzazioni. Il Tavolo di coordinamento, ogni anno, individua tre tematiche prioritarie.³³ I progetti presentati che trattano queste tematiche possono essere finanziati con un tasso leggermente più elevato degli altri progetti presentati, incentivando in tal modo le organizzazioni e la stessa amministrazione provinciale all'elaborazione di progetti nuovi ed omogenei tra di loro anno per anno.

1. I progetti di cooperazione delle organizzazioni

Ogni anno, entro il termine del 31 gennaio, vengono presentati alla Provincia circa un centinaio di progetti di cooperazione allo sviluppo da parte di organizzazioni e singoli individui residenti sul territorio della Provincia. A questi progetti viene destinato il 60% delle risorse disponibili sul bilancio provinciale che, per l'anno 2006, corrisponde a 1.180.000 €.³⁴

Come già accennato in precedenza, l'iter per l'approvazione di questi progetti è alquanto complesso. Come previsto dalla legge, l'approvazione avviene

³³ Le tematiche prioritarie per l'anno 2006 concernono *Migrazione e diritti umani nel confronto tra le culture, Millennium goals legati alle tematiche della salute e Degrado ambientale e desertificazione nei paesi del sud.*

³⁴ Programma annuale della cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2006, delibera della Giunta provinciale n. 1173 del 10 aprile 2006 “Cooperazione allo sviluppo - programma annuale 2006 e stipula delle convenzioni relative ai progetti di educazione allo sviluppo”

Judith Notdurfter

attraverso una delibera della Giunta provinciale, la quale è preceduta dall'espressione di un parere su ciascuno dei progetti presentati da parte del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo. Per l'esame e la discussione delle singole proposte di progetto, i membri del comitato, assieme ai funzionari dell'ufficio provinciale competente, si costituiscono in un gruppo di lavoro. In una serie di riunioni settimanali, ogni componente di questo gruppo di lavoro presenta una parte dei progetti che vengono discussi uno ad uno fino ad arrivare ad un parere unanime su ciascun progetto. L'iter di approvazione normalmente si conclude tra l'inizio e la metà del mese di giugno.

a) I proponenti: organizzazioni e persone fisiche

I proponenti dei progetti di cooperazione sono di natura diversa e diverse sono anche la loro motivazione ad occuparsi delle problematiche di sviluppo, la natura del loro rapporto con il territorio dove intendono intervenire con i loro progetti e il grado della loro professionalità. Tentando di riassumerli in categorie, si potrebbero individuare le seguenti tipologie di proponenti:

- ONG nazionali o internazionali operanti nell'ambito della cooperazione con una delle loro sedi in Provincia di Bolzano oppure singoli individui residenti sul territorio di Bolzano che intrattengono rapporti professionali con grandi ONG;
- Associazioni, comitati o organizzazioni di altro tipo basati nella Provincia di Bolzano che si occupano di cooperazione allo sviluppo e/o di altre tematiche nord-sud, in genere su base volontaria o semi-professionale;
- Associazioni, comitati o organizzazioni di altro tipo, in genere con finalità caritative, solidaristiche e/o sociali che, pur operando prevalentemente all'interno della Provincia, hanno incluso la cooperazione allo sviluppo tra le loro attività;
- Individui che hanno un forte legame con una specifica realtà in un PVS, derivante da un'esperienza personale in queste aree, e che intendono

Judith Notdurfter

promuovere le problematiche connesse a tali realtà all'interno dell'Alto Adige e le cui attività di cooperazione, di conseguenza sono solitamente legate a queste determinate aree;

- Individui o associazioni che hanno dei contatti con cooperanti o missionari basati in un PVS, spesso anch'essi di origine altoatesina, e che promuovono singoli progetti all'interno della Provincia.

b) I settori d'intervento dei progetti

Anche i vari progetti presentati sono alquanto eterogenei, occupandosi di settori svariati quali l'istruzione, i servizi sociali o sanitari, ma anche commercializzazione di determinati prodotti e la creazione di attività fonti di reddito. Nel periodo di tempo dal 1991 al 2003, anno al quale risulta l'ultimo rilevamento statistico reso pubblico, i settori d'intervento dei progetti erano:³⁵

Settori	Fondi impiegati 1991 – 2003
Sviluppo economico	3.237.975 €
Formazione e specializzazione	3.058.534 €
Servizi sociali e infrastrutture	2.606.267 €
Approvvigionamento idrico e infrastrutture sanitarie	898.006 €
Territorio, ambiente, comunicazione e trasporti	811.074 €
Tutela delle minoranze	168.221 €

c) I paesi d'intervento dei progetti

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei progetti di cooperazione allo sviluppo della Provincia, nel 2003, l'ultimo anno nel quale è avvenuta una rilevazione statistica di tutti i progetti presentati dalle organizzazioni e finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano, si ebbe il quadro seguente:³⁶

³⁵ La tabella è adattata da: *La cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano*, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, 2004, p. 16

³⁶ *Ibidem*, p. 18

Judith Notdurfter

Continente	Numero di progetti finanziati	Fondi erogati
America del sud	208	€ 3.999.829
America centrale	63	€ 1.431.447
Africa	183	€ 3.442.912
Asia	112	€ 1.898.056
Europa dell'est	31	€ 872.662
Totale	597	€ 11.644.865

Riassumendo, i progetti presentati dalle organizzazioni incidono significativamente sul bilancio provinciale per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di progetti che intervengono in settori diversi, con una certa preferenza per la costruzione di infrastrutture, e che sono sparsi in numerosissimi paesi del mondo, anche quasi la metà di loro si concentra in America del sud e centrale. Per comprendere meglio tale eterogeneità ecco un esempio di progetto alquanto atipico, presentato nel 2000 dall'organizzazione OEW – Organizzazione per un mondo solidale – di Bressanone e finanziato dal 2000 al 2003:

Esempio: Partnership tra i musei delle donne di Merano e di Gore (Senegal)

Il Museo delle Donne di Merano “Evelyn Ortner” esiste già da oltre un decennio ed è riuscito ad ottenere una certa fama anche al di fuori della Provincia di Bolzano. In occasione di un incontro con donne senegalesi che vivono a Merano, le responsabili del museo hanno appreso che anche in Senegal esiste una struttura simile alla loro e hanno quindi deciso di avviare una partnership con il Museo delle donne “Henriette Bathily” di Gore, l'ex isola degli schiavi vicino a Dakar.

Nell'ambito di questa partnership sono state organizzate varie iniziative in Senegal ed in Italia, quali mostre, conferenze ed incontri di donne appartenenti a culture diverse. La partnership è stata giudicata molto importante anche dalle donne di Merano, dato che vi abitano e lavorano molte famiglie senegalesi, apportando un duplice beneficio: da un canto ha consentito alla comunità senegalese di Merano a non rimanere esclusa dagli sviluppi culturali del loro paese d'origine, dall'altro ha promosso una migliore conoscenza reciproca tra le diverse nazionalità.³⁷

³⁷ Addattato da: *La cooperazione allo sviluppo* cit., p. 100

Judith Notdurfter

È forse interessante notare che questo progetto ha avuto delle ripercussioni positive anche al di fuori dal settore nel quale inizialmente si è svolto, in quanto ha contribuito alla nascita di una serie di rapporti tra la Provincia di Bolzano ed il Ministero della Cultura senegalese, innescando una serie di altri progetti nell’ambito della Cultura e dei beni culturali.

2. I progetti di cooperazione gestiti direttamente

Ogni anno, accanto ai progetti presentati dalle organizzazioni, il programma annuale di attività dell’ufficio competente prevede l’attivazione o il proseguimento di una serie di progetti o programmi gestiti direttamente dall’amministrazione provinciale. Si tratta, in genere, di progetti o programmi integrati e/o pluriennali, gestiti sì direttamente dalla Provincia, ma spesso in collaborazione o in co-finanziamento con altre istituzioni, quali la Direzione Generale di Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) situata presso il Ministero degli Affari Esteri (MAE), le istituzioni comunitarie, ed a volte anche altre Province o Regioni italiane o estere.

La distribuzione per area geografica dei più importanti progetti diretti della Provincia dal 2001 al 2005 è la seguente:³⁸

Continente	Progetti	Paesi destinatari
America del sud	3	Brasile (1), Ecuador (1), Bolivia (1)
America centrale	1	Costa Rica (1)
Africa	5	Marocco (1), Algeria, Tunisia e Marocco (1), Zambia (1), Burkina Faso (1), Uganda (1)
Asia	10	Pakistan (1), Nepal (1), Bhutan (2), Tibet (1), Vietnam (2), Afghanistan (2), Cecenia (1)
Europa dell'est	13	Kosovo (4), Bosnia e Erzegovina (5), Romania (3), Albania (1)
Totale	32	

³⁸ Dati tratti dai programmi annuali della cooperazione allo sviluppo della Provincia Autonoma di Bolzano degli anni 2001 – 2005. Tali documenti, passati con delibera della Giunta provinciale, sono accessibili pubblicamente.

Judith Notdurfter

Come i progetti delle organizzazioni, i progetti diretti sono di natura varia e si collocano in una pluralità di paesi e settori. A differenza dei progetti presentati dalle organizzazioni, includono un elevato tasso di progetti pluriennali o programmi integrati.

Esempio: Restauro del Trongsa Dzong e formazione di restauratori del Bhutan

Nel 2002, Anno internazionale della montagna, la Provincia scelse un paese di montagna – il Bhutan – per realizzare un progetto di recupero e tutela di un edificio riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità, il Trongsa Dzong. Si tratta di uno dei conventi più importanti e più grandi del paese, nonché sede del governo. Il progetto è stato proposto alla Provincia autonoma dallo stesso governo bhutanesi assieme alla cooperazione allo sviluppo austriaca.

Il Trongsa Dzong si trova nella zona centrale del paese ed è un gioiello dell'architettura medievale buddista; è un centro con funzioni sia religiose che amministrative ed è lì che il futuro re viene educato ed istruito. Costruito attorno alla metà del XVI secolo, il convento è un possente edificio di circa 230 metri di lunghezza che troneggia su una collina a 2.200 metri di altitudine.

Il progetto prevedeva il restauro dell'intera struttura ed è stato coordinato dalla cooperazione allo sviluppo austriaca. Di questo progetto, la Provincia di Bolzano ha realizzato la parte riguardante il restauro dei preziosi affreschi, ambito nel quale sul territorio provinciale esiste una vasta competenza, e la formazione di un gruppo di restauratori locali. Della parte relativa alla formazione si sono occupati l'Associazione dei Restauratori e il Sovrintendente provinciale ai beni culturali Helmut Stampfer. Quest'ultimo, anche nella sua qualità di Direttore della Ripartizione beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano, ha anche compiuto una missione in Bhutan, al fine di valutare lo stato delle cose e di elaborare una perizia sui necessari lavori di conservazione dell'edificio, che negli ultimi anni era stato colpito da piogge e terremoti. In tale perizia, Stampfer ha affermato: “Dopo che i cinesi hanno distrutto in Tibet quasi tutte le opere d'arte antiche, i 17 Dzong e gli oltre 2.000 conventi del Bhutan sono rimaste le uniche testimonianze della cultura religiosa ed artistica del buddismo tibetano. Le pitture murali nei templi bhutanesi – solo a Trongsa Dzong ce ne sono più di venti – sono esempi di importanza fondamentale di quella cultura.”³⁹

³⁹ Adattato da: *La cooperazione allo sviluppo* cit., pp. 30 – 31

Judith Notdurfter

Com'è il caso con l'esempio sopra citato, che si riferisce all'anno 2002, i progetti e programmi diretti della Provincia si collocano spesso in settori nei quali l'amministrazione provinciale o altri soggetti presenti sul territorio della provincia dispongono di una vasta esperienza o di competenze specifiche.

3. I progetti di emergenza

Accanto ai progetti di sviluppo, la Provincia autonoma sostiene ogni anno un numero variabile di progetti di emergenza. Il procedimento, in questo caso, differisce leggermente da quello a cui si ricorre per i progetti di cooperazione, in quanto, prima della deliberazione da parte della Giunta provinciale, è necessaria una richiesta di stanziamento dei fondi all'Assessorato provinciale competente in materia di bilancio e di finanza, responsabile della gestione del fondo di riserva per le spese impreviste, dal quale provengono i mezzi finanziari utilizzati per sostenere tale tipo di progetti.

Per quanto riguarda l'implementazione dei progetti, il modo di procedere differisce da progetto a progetto, a seconda di una serie di fattori quali la somma erogata, le dimensioni del progetto e, soprattutto, la presenza o meno sul territorio della Provincia di organizzazioni o specialisti in grado di intervenire nell'area geografica colpita dall'emergenza.

Per meglio comprendere tali differenze, ecco due esempi di progetti di emergenza finanziati dalla Provincia negli ultimi anni:

Esempio: Terremoto in Pakistan

In seguito al terremoto che ha colpito ampie parti del Pakistan il 7 ottobre 2005, la Giunta provinciale ha messo a disposizione alla fine di gennaio una somma di 100.000 € da destinare a progetti di primo soccorso. I progetti da sostenere sono stati individuati con Decreto del Presidente della Provincia il 21 gennaio 2006: 50.000 € sono stati destinati ad un progetto della Federazione Internazionale della Croce Rossa (IFRC) che prevede l'acquisto di tende e coperte per le vittime del terremoto; mentre i restanti 50.000 € sono stati destinati alla Caritas Austria per il sostegno di un progetto che quest'organizzazione stava realizzando assieme alla Caritas nordamericana e all'organizzazione Catholic Relief Service (CRS). Con questo secondo

Judith Notdurfter

progetto vengono messi a disposizione materiali per la ricostruzione delle abitazioni nonché gli attrezzi necessari alla popolazione colpita dalla catastrofe.

Esempio: Tsunami

Il maremoto nel sudest asiatico il 26 dicembre 2004 ha colpito l'opinione pubblica in tutti i paesi dell'occidente. Già all'inizio del 2005, la Giunta provinciale ha erogato una somma di 50.000 € per i primi soccorsi. Successivamente, il 10 gennaio 2006 sono stati messi a disposizione altri 500.000 € e la Provincia ha altresì aperto dei conti per le donazioni della popolazione nei tre maggiori istituti bancari dell'Alto Adige.

Per garantire un utilizzo efficace dei fondi, la Provincia ha istituito un Comitato per gli aiuti alle vittime del maremoto, costituito dal Presidente della Provincia nonché da rappresentanti dei Comuni, dell'economia, dei sindacati e della Caritas. In seno a questo comitato sono stati individuati dieci progetti presentati da associazioni, organizzazioni o singole persone operanti in Provincia, ma anche al di fuori dei confini provinciali. Tre di questi progetti intervengono in Indonesia, uno in Thailandia e i restanti sei in Sri Lanka.⁴⁰

Conclusioni

Si sono finora presentati il contesto storico nel quale si è insediata la cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano nonché la base legislativa regola le diverse attività in questo campo. Si è inoltre fatto qualche cenno sulla pratica della cooperazione nella Provincia di Bolzano, presentando qualche esempio di progetto sostenuto o attuato negli anni passati. Sulla base di tutto ciò, si passerà ora a trarre qualche conclusione sull'operato della Provincia nell'ambito della cooperazione cercando di individuarne possibilità e limiti.

⁴⁰ Comunicato stampa del 26 dicembre 2005 dell'Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano, su: www.provincia.bz.it

Judith Notdurfter

Per quanto riguarda la storia della cooperazione della Provincia, un fatto da valutare in maniera positiva sono gli inizi, ovvero la nascita di questo nuovo settore di competenza della Provincia dal basso, come necessità sentita dal tessuto sociale. Infatti, come dimostrano i 100 progetti di cooperazione presentati ogni anno all'Ufficio Affari di Gabinetto ed il vivo interesse della popolazione per i progetti diretti da un lato, e la molteplicità di iniziative di educazione allo sviluppo, le associazioni e la popolazione della Provincia partecipano attivamente e manifestano continuamente il loro interesse per le tematiche dello sviluppo e per le realtà del sud del mondo. A ciò non corrispondono, in ogni modo, i fondi messi a disposizione per la cooperazione dalla legge sul bilancio: come già detto, i mezzi per le iniziative di sviluppo, nel piano di gestione per il 2005 e 2006 ammontano a meno di 2.000.000 € all'anno: se comparato, per esempio ai 7.740.000 € e 9.162.000 € stanziati dalla Provincia di Provincia di Trento negli stessi due anni,⁴¹ si tratta di una somma decisamente bassa.

Da un punto di vista più specifico, ci sono alcune considerazioni che meritano un'attenzione particolare. Innanzitutto, i primi articoli della legge varie volte fanno alla pace quale valore fondamentale che la Provincia, con le sue attività di cooperazione intende tutelare e promuovere. Nello stesso testo ed anche nei criteri di applicazione mancano, però, chiari criteri o strumenti, come per esempio il PCIA (Peace and Conflict Impact Assessment). Anche per quanto riguarda i settori d'intervento dei singoli progetti, non si fa riferimento a progetti finalizzati al mantenimento della pace o alla trasformazione dei conflitti.

C'è, invece, una serie di elementi che evidenziano la forte influenza della crisi della cooperazione e dei nuovi concetti nati all'inizio degli anni novanta sulla cooperazione allo sviluppo della Provincia di Bolzano. Infatti, un elemento chiave della legge, riscontrato anche nella pratica, è lo sviluppo umano, al

⁴¹ Direzione cooperazione allo sviluppo e internalizzazione (a cura di), *Cooperazione decentrata e internazionalizzazione delle Regioni e delle Province autonome italiane*, Istituto per la promozione industriale, 2006

Judith Notdurfter

quale, nelle sue varie articolazioni viene dedicato un grande peso. Secondo la legge, sono considerati prioritari progetti volti al soddisfacimento dei bisogni umani di base ed anche nella pratica, tra i progetti sostenuti dalla Provincia c'è una forte incidenza i progetti che si collocano nei settori dell'istruzione, della formazione e dei servizi sociali.

Un secondo elemento che può essere interpretato come una conseguenza della crisi della cooperazione fatta dalle grandi organizzazioni internazionali e dei governi degli stati è la preferenza della Provincia per progetti di dimensioni ridotte e l'importanza posta sul fattore della sostenibilità. Quest'ultima assume un'importanza cruciale per l'impatto dei vari progetti e dell'intera attività di cooperazione della Provincia, data non solo della limitatezza dei fondi a disposizione, ma anche della natura istituzionale della Provincia che non ha né le possibilità, né il ruolo di fungere come organismo assistenziale per lunghi periodi di tempo.

Accanto agli interventi di cooperazione in paesi terzi, la legge svolge un ruolo importante anche nella promozione del volontariato. Ci sono, infatti, tutta una serie di disposizioni che mirano ad incentivare individui singoli ed associazioni anche piccole ad impegnarsi nel campo della cooperazione. Tra queste disposizioni si trova per esempio la limitazione di spesa per la preparazione dei progetti, che ha la funzione di non svantaggiare persone o organizzazioni che non lavorano nel campo della cooperazione a titolo professionale e che, di conseguenza, non hanno a disposizione un progettista professionista. Circa una volta all'anno, invece, la Provincia organizza un ciclo di lezioni su vari aspetti della progettazione e della gestione dei progetti.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei progetti, il quadro è molto eterogeneo. Sebbene ci sia una lista di paesi di considerati prioritari, si può forse dire che non si sono ancora venuti a crearsi zone di intervento “tradizionali” della Provincia e dei soggetti operanti sul territorio provinciale, così com'è il caso della Provincia di Trento per quanto riguarda i Balcani. Sembra

Judith Notdurfter

invece esserci una netta preponderanza dell’America Latina per quanto riguarda i progetti presentati dalle organizzazioni, un fatto che potrebbe essere dovuto al fatto che si tratta di un continente meta di numerosi turisti, tra cui anche sudtirolesi. Relativamente pochi progetti, invece, si concentrano in Asia e nell’Europa dell’Est. Considerato che le maggiori comunità di immigrati residenti sul territorio della Provincia provengono dall’Albania, dal Marocco e dal Pakistan, si può sostenere che la profonda conoscenza di questi continenti potrebbero sicuramente essere sfruttati di più.

Un problema di fondi della cooperazione allo sviluppo della Provincia viene alla luce dall’analisi dei progetti di emergenza: le procedure burocratiche per l’erogazione dei fondi per questo tipo di progetti, infatti, è piuttosto complicata e, di conseguenza, lenta. I fondi, per di più, sono troppo limitati per avere un impatto reale su una situazione di emergenza e per le misure di primo soccorso, su un territorio piccolo come quello dell’Alto Adige, è spesso difficile trovare chi possiede la competenza e la capacità logistica necessarie per intervenire in situazioni di crisi. Di conseguenza, gli aiuti di emergenza si orientano molto verso la fase della ricostruzione, come è il caso di quelli post-Tsunami citati nell’esempio sopra.

Un problema di fondo, infine, rimane anche per i progetti diretti della Provincia, nei quali l’amministrazione provinciale assume un ruolo piuttosto ibrido, in quanto – anche se in collaborazione con altre istituzioni o con organizzazioni – oltre a ideatore, progettista ed implementatore è anche organo di controllo, monitoraggio e valutazione. Da ciò consegue la necessità di criteri forse ancora più chiari e del massimo di trasparenza per permettere alla popolazione ed ai beneficiari un controllo diretto ed in prima persona.

Judith Notdurfter

Bibliografia

Testi:

Chiappero Martinetti E. e Semplici A., *Umanizzare lo sviluppo*, Rosenberg & Sellier, 2001

Direzione cooperazione allo sviluppo e internalizzazione (a cura di), *Cooperazione decentrata e internazionalizzazione delle Regioni e delle Province autonome italiane*, Istituto per la promozione industriale, 2006

Hettne B., *Le teorie dello sviluppo*, Asal, 1997

Ianni V., *Guida alla cooperazione decentrata*, Movimondo, 1995

La cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, 2004

Leggi e regolamenti:

Legge Provinciale 19 marzo 1991, n.5: „Promozione dell’attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà“, in: <http://www.provincia.bz.it>

Criteri per il sostegno di progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo nonché della cultura di pace e di solidarietà, delibera della Giunta provinciale n. 2254 del 07 luglio 2003 „Cooperazione allo sviluppo – stipula della convenzioni di cui all’art. 5 della LP n. 5 del 19 marzo 1001 nonché modifica dei relativi criteri di sostegno

Judith Notdurfter

Allegato 1:

I - Cooperazione allo sviluppo

a)

LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 5 1)

—
Promozione dell' attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà

2)

1991

1. (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell' uomo.

(2) In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all' autosufficienza alimentare, al mantenimento dell' identità culturale, all' innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell' equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell' infanzia.

(3) La Provincia promuove, inoltre, la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà tra i popoli e all' incentivazione delle modalità di risoluzione dei conflitti non violente, avvalendosi delle misure previste dall' articolo 2. 3)

2. (Attività)

(1) La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell' articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività:

a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1;

b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell' attività di cooperazione allo sviluppo;

c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l' invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

Judith Notdurfter

e) attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
f) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

(2) Nei casi di calamità, siccità, carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti. 4)

(3) Inoltre, la Provincia:

- a) assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;
- b) sostiene l'attività di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
- c) cura l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;
- d) promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità in provincia.

3. (Interventi straordinari)

(1) Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.

(2) Le somme occorrenti sono prelevate, fino all'importo massimo di lire 1 miliardo per singolo esercizio finanziario, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalità indicate all'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 5), e successive modifiche ed integrazioni.

6)

(3) Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.

(4) Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norme di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. (Assistenza tecnica)

Judith Notdurfter

(1) La Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni.

(2) La Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all' attività di cooperazione allo sviluppo, può avanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l' elaborazione di progetti diretti all' assicurazione dell' autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attività produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.

5. (Promozione del volontariato)

(1) Per la realizzazione delle attività di cui all' articolo 2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell' opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell' utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.

(2) Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all' attività convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalità dell' utilizzo, nonché i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l' esercizio dell' attività convenzionata.

(3) Per l' esecuzione delle attività convenzionate di cui al comma 1, la Provincia può mettere a disposizione dell' operatore, in via anticipata, un importo massimo pari al 70 per cento del finanziamento concesso. 7)

6. (Formazione professionale ed esperienze lavorative)

(1) La Provincia, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d' intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l' alloggio per la durata necessaria.

(2) La Provincia può inoltre promuovere con borse di studio la frequenza di scuole di ogni tipo.

(3) La Provincia promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l' acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.

7. (Comitato tecnico)

(1) Per le attività di cui alla presente legge la Giunta provinciale si avvale della consulenza del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, composto da:

a) il Presidente della giunta provinciale, che lo presiede;

b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;

Judith Notdurfter

c) due rappresentanti di associazioni senza fini di lucro e con struttura sociale a base democratica operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e dei diritti umani;

d) un rappresentante della diocesi;

e) un rappresentante della Caritas;

f) due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo;

g) un rappresentante delle associazioni degli operatori economici locali;

h) un rappresentante indicato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(2) Le funzioni amministrative di supporto al comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall' Ufficio affari del gabinetto della Presidenza della Giunta provinciale.

(3) Il comitato è costituito dalla Giunta provinciale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

(4) Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), il comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all' integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.

(5) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la mozione si intende respinta.

(6) Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti provinciali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.

(7) Ai componenti il comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti, quando competono, i gettoni di presenza e le competenze di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, modificata con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 2, 1 giugno 1982, n. 21 e 11 marzo 1986, n. 9.

(8) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

8. (Personale)

(1) La Provincia può assumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell' Italia con i paesi in via di sviluppo.

9. 8)

10.-11. 9)

Judith Notdurfter

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

- 1) pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, N. 14
- 2) il titolo è stato sostituito dall' art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2
- 3) il comma 3 è stato aggiunto dall' art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2
- 4) il comma 2 è stato sostituito dall' art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18
- 5) riportata al n. XXXI - H
- 6) il comma 2 è stato sostituito dall' art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18
- 7) il comma 3 è stato aggiunto dall' art. 20 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11
- 8) integra l' allegato A della L.P. 21 maggio 1981, n. 11
- 9) omissis

Judith Notdurfter

Allegato 2:

**CRITERI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI
NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NONCHE'
DELLA CULTURA DI PACE E DI SOLIDARIETA'**

Legge provinciale n. 5 del 19 marzo 1991

1. Ambito di applicazione

La Legge Provinciale n. 5 del 19 marzo 1991 „Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà” prevede il sostegno alle attività di volontari ed enti non aventi scopo di lucro che abbiano la residenza ovvero una/loro sede in Provincia di Bolzano. Il sostegno si concretizza nell'apporto di un finanziamento per la realizzazione di progetti ed iniziative sottoposte all'attenzione della Provincia e positivamente valutate secondo i seguenti criteri.

Le azioni possono rientrare nelle seguenti due tipologie:

- A) progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali;
- B) interventi di informazione ed educazione allo sviluppo.

2. Proponenti dei finanziamenti

2.1 Possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della LP n. 5/1991 con:

- a) Organizzazioni Non Governative (ONG) che abbiano la propria/una sede in Provincia e siano in possesso del riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri;
- b) enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni, fondazioni e cooperative che abbiano una propria sede in Provincia e svolgono la propria attività in modo diretto e continuativo con un radicamento nel territorio;
- c) volontari ovvero persone fisiche che possiedono già esperienza nel settore.

Judith Notdurfter

2.2 I soggetti di cui sopra non possono perseguire in alcun modo fini di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire in quest'ultimo tutte le entrate collegate ad esso.

2.3 Devono essere in grado di portare a termine il progetto con competenza, ossia con le conoscenze specialistiche necessarie e disporre di idonee risorse umane e strutturali.

2.4 In caso di progetti equivalenti valgono, per quanto riguarda il proponente, i seguenti criteri preferenziali:

- a) iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato,
- b) quantità delle esperienze maturate nel campo della cooperazione allo sviluppo e degli interventi di informazione e educazione allo sviluppo,
- c) numero e qualità dei progetti in corso di esecuzione o già realizzati da parte del proponente nel paese ovvero nel territorio destinatario.

3. Progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali

Il progetto di cooperazione allo sviluppo, da attuare nel paese beneficiario, deve definire chiaramente gli obiettivi che dovranno essere realizzati entro un determinato termine. Dovrà essere presentata una proposta di intervento tesa a risolvere i problemi individuati o comunque a migliorare la situazione iniziale.

3.1 Settori di intervento

Viene concesso sostegno finanziario alle attività ed ai progetti che tendono al miglioramento continuo delle condizioni di vita della popolazione beneficiaria e che promuovono quindi lo sviluppo economico, socio - sanitario e culturale del paese o dell'area che beneficia dell'intervento.

3.2 In particolare vengono sostenuti progetti che:

- a) promuovono lo sviluppo delle risorse umane mediante l'educazione di base, la formazione e l'attività di consulenza;
- b) promuovono lo sviluppo dei servizi sanitari e sociali;
- c) promuovono attività produttive di reddito (appoggio a microimprese, cooperative agricole, ecc.) e aumentano quindi la capacità di autoaiuto dei beneficiari;

Judith Notdurfter

- d) rafforzano le strutture democratiche e la crescita della società civile rendendo altresì il gruppo beneficiario partecipe alla pianificazione e alla realizzazione dei progetti in un ottica di partenariato;
- e) tengono conto di aspetti qualificanti dello sviluppo, individuati in sede internazionale, come: tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, donna e sviluppo, comunicazione sociale ed informazione, popolazione e sviluppo, rafforzamento delle capacità istituzionali, buon governo, sostegno alle capacità imprenditoriali;
- f) promuovono la protezione dell'ambiente ed il risanamento ambientale;
- g) sono volti alla tutela delle minoranze linguistiche e culturali, nonché dei diritti umani;
- h) prevedono azioni socioeconomiche intese ad assistere il rientro ed il reinserimento nel paese d'origine di emigrati o profughi.

3.3 Aree di intervento

3.3.1 Si sottolinea l'interesse prioritario della Provincia autonoma di Bolzano per determinati paesi di cui all'**allegato B**, anche se non sono indicate aree preferenziali esclusive e quindi non vi sono preclusioni geografiche. La scelta del paese beneficiario determina anche la misura del finanziamento dei progetti; in questo modo si vuole favorire l'ottimizzazione delle risorse pubbliche e private, stimolare rapporti di collaborazione duraturi e completi, nonché concentrare gli interventi in aree di interesse prioritario per la Provincia autonoma di Bolzano e per gli enti e singoli operanti nel settore.

3.3.2 I paesi selezionati da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano e dalle Agenzie internazionali dell'ONU per i programmi di sviluppo umano sulla base dell'approccio di cooperazione decentrata possono rientrare tra i paesi prioritari qualora la Provincia autonoma di Bolzano decida di aderire a tali programmi.

3.3 Criteri di priorità

3.3.1 I progetti sono selezionati sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'**allegato A**, connessi a dei punteggi che consentono di stilare una graduatoria di merito.

3.3.2 Ai fini della selezione dei progetti, valgono inoltre i seguenti criteri preferenziali:

- a) l'inserimento del progetto in più ampi programmi di sviluppo pluriennali, ossia insieme di misure ed iniziative che promuovono lo sviluppo complessivo di un territorio, coinvolgendo diverse organizzazioni ed istituzioni sia nel paese destinatario sia nel paese donatore;
- b) la richiesta di finanziamento alla Provincia non supera l'importo di 50.000.- Euro;

Judith Notdurfter

- c) il coinvolgimento di enti locali, associazioni e soggetti della Provincia di Bolzano nell’ambito del progetto;
- d) il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del paese destinatario, che ha già espresso formalmente il suo interesse a partecipare al progetto;
- e) la continuazione di progetti o programmi, precedentemente già sviluppati con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano e che hanno avuto esiti positivi;
- f) l’inserimento in programmi promossi ne
- g) l’ambito della cooperazione decentrata nei paesi selezionati dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dalle Agenzie internazionali dell’ONU a cui la Provincia autonoma di Bolzano decide di aderire.

3.4 Finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano

Per i progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali si prevedono le seguenti quote di finanziamento:

- a) per i progetti di cooperazione allo sviluppo che intervengono nei paesi prioritari indicati dall’**allegato B**, nonché per tutti i progetti di tutela delle minoranze linguistiche e culturali: dal 50% al 70% della spesa ammessa a finanziamento;
- b) per i progetti di cooperazione allo sviluppo che intervengono nei restanti paesi indicati come beneficiari di aiuto pubblico dal DAC (Development Assistance Committee) dell’OECD: dal 35% al 50% della spesa ammessa a finanziamento.

3.5 Contributo proprio

3.5.1 Il progetto di cooperazione allo sviluppo deve quindi essere sempre cofinanziato dai proponenti e/o dai beneficiari e, più precisamente, tramite l’apporto di mezzi finanziari e/o beni e/o prestazioni quantificabili.

3.5.2 Eventuali valorizzazioni a copertura del contributo proprio potranno concorrere alla determinazione della spesa ammessa solamente se saranno precisate, nella proposta di progetto, la loro natura ed entità.

3.5.3 Il contributo proprio può consistere in entrate proprie (ad esempio contributi dei soci, introiti per prestazioni svolte, offerte e sponsorizzazioni ecc.) oppure in qualsiasi altra forma di apporto finanziario messo a disposizione da parte del proponente.

Sono ammessi anche i contributi di altri enti pubblici e quindi non della Provincia autonoma di Bolzano. Al momento della presentazione della proposta di progetto, deve essere allegata una dichiarazione del proponente da cui risulta se sono state o saranno presentate altre istanze di finanziamento per le medesime iniziative; in caso affermativo devono essere indicati gli enti e le istituzioni a cui siano state/vengono rivolte le domande di finanziamento e gli importi richiesti. La concessione di tali finanziamenti deve essere comunicata in

Judith Notdurfter

forma scritta in occasione della presentazione della relazione finale, tramite una copia del documento che attesti la concessione di tale/i contributo/contributi.

3.5.4 Nel caso in cui il contributo proprio sotto forma di valorizzazione riguardi una prestazione, questa deve essere quantificata con riferimento al numero delle persone impiegate ed alle tariffe giornaliere o orarie calcolate.

Nel caso di personale locale devono essere specificate le modalità di calcolo dei relativi costi, che dovranno essere in linea con i parametri in uso nei paesi beneficiari. Nel caso di personale italiano inviato in loco, per esigenze che richiedono competenze particolari non reperibili nell'area di intervento, devono essere specificate le modalità di calcolo dei relativi costi. Le spese di viaggio del soggetto proponente possono essere valorizzate come contributo proprio.

Sono ammesse due missioni di monitoraggio e di valutazione per non più di una persona e per un totale massimo di 14 giorni.

Per quanto riguarda la valorizzazione dell'attività di volontariato in Provincia di Bolzano, non sono ammesse tariffe orarie superiori ai 15 Euro.

3.5.5 Al fine di poter verificare l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato nell'ambito dell'iniziativa finanziata e valorizzata nel contributo proprio, il proponente deve tenere un registro delle ore di volontariato effettuate e controfirmato di volta in volta dal singolo volontario.

3.5.6 Nel caso in cui il contributo proprio consista nella valorizzazione di beni, si applica il principio del riconoscimento del valore di utilizzo nel periodo di riferimento, precisandone il metodo seguito per calcolare detto valore, che comunque non potrà superare quello corrente sul mercato locale.

3.6 Spese ammissibili

3.6.1 Sono ammesse esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione del progetto e per le quali può essere fornita adeguata documentazione.

3.6.2 Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. Costi diretti del progetto:

- a) costi legati alla preparazione del progetto che non superino il 3% dei costi diretti e che siano documentabili (ricerche, studi di fattibilità, etc.);
- b) costi di investimento (ad es. costruzioni, fornitura di attrezzature, corsi di formazione, ecc.);
- c) costi di funzionamento nel paese beneficiario (ad es. spese d'affitto, di comunicazione, carburante, ecc.);
- d) costi del personale direttamente coinvolto nell'implementazione del progetto; le spese per il personale non possono essere superiori al 35% dell'investimento complessivo del progetto, salvo casi di motivate e particolari esigenze;
- e) le borse concesse a personale locale per esigenze del progetto possono coprire: scolarità, assicurazione, vitto ed alloggio; la formazione dei beneficiari della borsa deve avvenire nel paese e di preferenza nella regione

Judith Notdurfter

in cui viene realizzato l'intervento (solo eccezionalmente può essere prevista la formazione in Italia);

- f) i progetti possono prevedere una quota, che non superi comunque il 5% del costo complessivo del progetto, per attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio sulle problematiche oggetto dell'intervento ed ad esse connesse. In questa quota potranno essere comprese anche le spese per divulgare e pubblicizzare il progetto finanziato dalla Provincia nel paese di intervento.

2. Costi indiretti:

Sono ammesse spese generali che il proponente deve sostenere in Italia per la realizzazione del progetto (ad es. spese di comunicazione, materiale d'ufficio, lavori di segreteria, ecc.), nella misura massima del 5% dei costi diretti complessivi del progetto. Tale percentuale potrà essere ridotta in fase di valutazione, da parte del servizio provinciale competente, in considerazione delle effettive necessità e caratteristiche del progetto.

3.7 Spese non ammissibili

3.7.1 Le seguenti voci di spesa non sono ammissibili:

- a) spese che abbiano per oggetto la costruzione, l'arredo e la conduzione di strutture religiose ed ecclesiastiche, le quali si dedichino esclusivamente ad attività spirituali e pastorali; fanno eccezione quegli edifici di culto, che rappresentano un luogo di identificazione culturale e che devono essere protetti come monumenti;
- b) spese di trasporto di indumenti e di utensili di seconda mano nonché di macchinari che possono essere acquistati anche in loco a prezzi vantaggiosi;
- c) analogamente non vengono finanziati gli acquisti di beni di lusso, impianti di alta tecnologia per i quali non si può garantire la manutenzione, stipendi di insegnanti, a meno che non si tratti di un progetto unico, il cui finanziamento e la cui continuità siano garantiti anche dopo il termine del progetto da istituzioni del paese beneficiario;
- d) non vengono ammesse al finanziamento iniziative la cui utilità non vada a beneficio, né direttamente, né indirettamente di una comunità, bensì di un singolo.

3.7.2 In fase di valutazione del progetto l'ufficio competente potrà provvedere alla rideterminazione della spesa ammessa sulla base delle informazioni disponibili, alle concrete condizioni di fattibilità, nonché in relazione alle limitate risorse finanziarie.

3.8 Gestione del progetto

3.8.1 Modalità di erogazione del finanziamento

Judith Notdurfter

- a) La liquidazione del finanziamento concesso su deliberazione della Giunta provinciale avviene in una o più rate, secondo quanto stabilito dalla convenzione. Su presentazione di una dichiarazione di inizio attività e relativa richiesta può essere concesso un anticipo nella misura massima del 70% dell'ammontare del finanziamento. L'ufficio competente si riserva il diritto di concedere il contributo in più rate nel caso il finanziamento superi l'importo di 100.000 Euro. La richiesta dell'erogazione dell'anticipo deve essere presentata entro sei mesi dalla stipula della convenzione.
- b) Ogni pagamento successivo all'erogazione della prima rata avrà luogo previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento, corredata da un rendiconto delle spese sostenute con i relativi documenti di spesa.
- c) Al fine della liquidazione dell'ultima rata l'operatore è tenuto a presentare la relazione conclusiva ed il rendiconto finale secondo le linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale stabilite dall'ufficio competente. Quest'ultimo deve riportare analiticamente le varie voci di spesa, per le quali devono essere presentati idonei documenti di spesa limitatamente all'ammontare del finanziamento concesso dalla Provincia, corredati da una traduzione in lingua tedesca, italiana o inglese, nel caso in cui gli stessi non fossero presentati nelle citate lingue.
- d) Per la rendicontazione del finanziamento concesso dalla Provincia va prodotta da parte del proponente documentazione di spesa in originale così come ulteriormente specificato nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale. In casi eccezionali in cui il paese beneficiario dispone di una legislazione che prevede la conservazione delle fatture nel paese, la documentazione è ritenuta valida ancorché prodotta in copia notarile autenticata, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia i motivi per cui non è stato possibile produrre la documentazione originale, sia la conformità della documentazione presentata. In casi invece in cui le fatture risultano irreperibili a causa di forza maggiore, senza concorso di colpa, deve essere presentata da parte del proponente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulta la destinazione dei fondi a cui deve essere allegata una seconda, autenticata, del partner locale, in cui si attesti che i fondi sono stati impiegati per la realizzazione delle attività previste dal progetto.
- e) Ai fini della documentazione del contributo proprio va comunque presentata anche una dichiarazione da parte del proponente in cui si attesta che l'intero progetto è stato realizzato conformemente alla convenzione stipulata nel rispetto dei requisiti e presupposti di legge. Nella stessa dichiarazione deve essere specificato anche il contributo proprio. Inoltre va allegata alla suddetta dichiarazione un ulteriore dettaglio del contributo proprio così come previsto dalle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

3.8.2 Modifiche al progetto

Judith Notdurfter

- a) I progetti dovranno essere realizzati secondo quanto definito nella convenzione stipulata tra il proponente e la Provincia autonoma di Bolzano.
- b) Il rendiconto finale deve attenersi al preventivo di spesa: variazioni delle voci di spesa entro il 10% degli importi preventivati e nell’ambito del finanziamento concesso, non richiedono alcuna autorizzazione da parte dell’ufficio competente.
- c) Eventuali richieste di variazione al progetto e sempre che non costituiscano un cambiamento delle finalità, della tipologia dei beneficiari, nonché dell’ammontare del finanziamento concesso, necessitano di una verifica e di un’esplicita approvazione da parte della Provincia. La relativa richiesta di variazione va presentata alla Provincia da parte dell’organismo proponente o dal singolo volontario, prima della loro esecuzione, con lettera indirizzata all’ufficio provinciale competente in materia, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida per la relazione finale e per la rendicontazione.

3.8.3 Estensioni non onerose dei tempi previsti dalla convenzione

I progetti ammessi al sostegno provinciale dovranno concludersi entro i termini previsti dalla convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e l’organizzazione o singolo proponente. Nel caso in cui tale termine non possa essere rispettato per cause non dovute all’organismo/singolo proponente è autorizzata la proroga concessa dal/la direttore/trice dell’ufficio provinciale competente su motivata richiesta. Alla richiesta di proroga dovrà essere allegata una relazione che evidenzia lo stato di avanzamento del progetto.

3.8.4 Revoca del contributo

- a) Si applica l’obbligo della restituzione degli importi non rendicontati, qualora la risoluzione della convenzione avvenga per cause di forza maggiore.
- b) L’inosservanza da parte dell’operatore delle clausole indicate nella convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il soggetto proponente oppure la presenza di cause ritenute, su parere conforme del Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 7 della LP n. 5 del 15 marzo 1991, ostanti al completamento del progetto, possono comportare l’eventuale restituzione degli importi erogati dalla Provincia ed il diritto da parte dell’ente provinciale di richiedere un risarcimento per danni finanziari causati da comportamenti che abbiano configurato grave inosservanza della convenzione.
- c) Trascorso il termine di due anni dall’assegnazione del finanziamento senza che lo stesso sia stato liquidato per causa riconducibile al soggetto proponente (p. es. inerzia, ritardo, impossibilità di realizzazione del progetto), si dispone la revoca del finanziamento. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta dell’ente o del singolo beneficiario, l’ufficio competente

Judith Notdurfter

può concedere su istanza del beneficiario una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il beneficio è revocato.

3.9 Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

3.9.1 I progetti devono essere presentati in duplice copia entro il **31 gennaio** di ciascun anno, in lingua tedesca o italiana, secondo la domanda ed il relativo schema di progetto disponibili presso il servizio provinciale competente in materia (scaricabili all'indirizzo internet www.provincia.bz.it/presidenza). Ciò dovrebbe garantire l'omogeneità nella presentazione dei progetti e renderli facilmente valutabili dal punto di vista tecnico - economico. Il progetto dovrà contenere tutte le informazioni richieste e necessarie. I progetti presentati dopo la scadenza del predetto termine, non potranno essere presi in considerazione. Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dal singolo proponente.

3.9.2 I progetti presentati potranno avere durata pluriennale, ma dovranno essere chiaramente riconducibili a tranches annuali in base alle quali viene valutata, anno per anno la concessione del finanziamento. In ogni caso la domanda di progetto deve essere presentata di anno in anno.

3.9.3 Dovrà essere chiaramente indicato il costo totale del progetto e l'ammontare del contributo richiesto, sulla base di un piano analitico delle singole voci di spesa.

3.9.4 L'ufficio provinciale competente in materia potrà richiedere qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento ritenuto indispensabile ai fini della valutazione della domanda.

3.9.5 Ai progetti concernenti l'acquisto di attrezzature (impianti tecnici, apparecchiature o macchinari) la cui spesa è pari o superiore al 10% della spesa complessiva del progetto devono essere allegate le offerte di almeno tre ditte produttrici o fornitrici, qualora l'acquisto avvenga in Provincia. Nel caso in cui l'acquisto venga effettuato nel paese beneficiario vanno presentate, ove è possibile, offerte di almeno due ditte; se ciò non fosse possibile, deve essere presentata una dichiarazione motivata. L'acquisto di materiali, attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto, dovrà essere effettuato secondo il principio della massima economicità e qualità. Se per la realizzazione del progetto è necessario l'acquisto di beni o materiali di qualunque genere (ad es. alimentari), l'ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere al proponente un corrispondente preventivo delle ditte fornitrici.

3.9.6 Per la costruzione o ristrutturazione di opere civili, il cui importo supera il valore di 5.000 Euro, è richiesta una descrizione tecnica ed il computo metrico estimativo comprensivo di planimetria ed eventuale documentazione

Judith Notdurfter

fotografica. Per costruzioni o ristrutturazioni il cui costo non supera il predetto importo è richiesta esclusivamente una descrizione tecnica.

3.9.7 Per quanto riguarda i fondi di rotazione ed altri sistemi di credito devono essere riportati i criteri di scelta dei beneficiari, le modalità di erogazione e rimborso, l'impiego finale dei fondi.

3.9.8 Per quanto riguarda i corsi di formazione e le manifestazioni informative il proponente il progetto deve tenere un elenco delle presenze, il quale per quanto riguarda i corsi di formazione, dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e dai relatori.

4. Interventi di informazione ed educazione allo sviluppo

L'attività di informazione ed educazione allo sviluppo dovrebbe contribuire a valorizzare, nell'ambito della politica allo sviluppo e della cooperazione allo sviluppo, le risorse della nostra società civile. Quest'attività ha come principale obiettivo l'intensificarsi degli scambi tra le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti di categoria, i media, l'economia, la scienza, gli istituti di formazione così come molti singoli cittadini, sui temi legati allo sviluppo. La comunicazione con i partner nei paesi in via di sviluppo assume un ruolo centrale.

4.1 Ambiti di applicazione

4.1.1 Possono essere trattate, nell'ambito di un approccio integrato, le seguenti tematiche:

- a) riduzione della povertà/dello svantaggio sociale,
- b) pace/sicurezza degli uomini,
- c) ambiente e sviluppo sostenibile,
- d) incontro di culture,
- e) diritti umani e diritti delle minoranze.

4.1.2 In concreto possono essere finanziati i progetti che dal punto di vista del contenuto, soddisfano una o più delle seguenti esigenze:

- a) rendere visibili le relazioni globali e gli squilibri strutturali tra il „Nord“ ed il „Sud“, anche all'interno degli stessi paesi in via di sviluppo e in transizione, mettendone in evidenza gli interessi comuni;
- b) far comprendere meglio i processi di globalizzazione in Europa e nei paesi in via di sviluppo o in transizione;
- c) sostenere la pace come un valore globale, evidenziare le interconnessioni tra povertà, violenza e migrazione;

Judith Notdurfter

- d) mostrare la relazione tra il degrado ambientale e la povertà ed indicare le strategie dello sviluppo sostenibile;
- e) dedicare particolare attenzione agli scambi con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo e in transizione ed in generale promuovere l'incontro tra diverse culture;
- f) contribuire all'eliminazione dei pregiudizi e del razzismo nei confronti degli stranieri;
- g) favorire lo sviluppo di un'immagine positiva dei paesi in via di sviluppo ed in transizione tra l'opinione pubblica,
- h) evidenziare le diverse forme di scambi commerciali, in particolar modo il commercio equo;
- i) contribuire all'uguaglianza tra uomini e donne;
- j) contribuire al perfezionamento della capacità di concepire e realizzare progetti di sviluppo da parte delle organizzazioni/singoli proponenti;

e che dal punto di vista metodologico soddisfano uno o più dei seguenti requisiti:

- k) avere grande ricaduta sull'opinione pubblica;
- l) promuovere l'attività di politica allo sviluppo con nuovi gruppi di beneficiari, soprattutto tra i detentori del potere decisionale nel campo della politica e dell'economia e tra i media;
- m) assicurare effetti sinergici attraverso la promozione e creazione di legami tra i progetti, e la collaborazione con altri settori di attività (diritti umani, cultura, sociale, ambiente).

4.2 Criteri di priorità

4.2.1 La selezione delle iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo avviene sulla base dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'**allegato C** che permettono all'ufficio provinciale competente di stilare una graduatoria di merito.

4.2.2 Vengono considerate prioritarie:

- a) le iniziative e le manifestazioni che riguardano aree tematiche prioritarie concordate per l'anno in corso nell'ambito del tavolo di coordinamento per le attività di educazione allo sviluppo;
- b) iniziative rivolte alle scuole ed ai giovani;
- c) iniziative frutto di collaborazioni tra diverse organizzazioni.

4.3 Finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano

4.3.1. La misura dell'intervento finanziario provinciale per i progetti di educazione allo sviluppo è la seguente:

- a) per progetti che tengono conto delle tematiche prioritarie concordate per l'anno in corso nell'ambito del Tavolo di Coordinamento per le attività di

Judith Notdurfter

educazione allo sviluppo: dal 60% al 80% della spesa ammessa a finanziamento;

- b) per tutti gli altri progetti che trattano tematiche diverse da quelle stabilite dal Tavolo di Coordinamento per le attività di educazione allo sviluppo: dal 50% al 70% della spesa ammessa a finanziamento.

4.3.2. In fase di valutazione del progetto da parte dell'ufficio provinciale competente, lo stesso potrà provvedere alla rideterminazione della spesa ammessa sulla base delle informazioni disponibili, delle concrete condizioni di fattibilità, nonché in relazione alle limitate risorse finanziarie.

4.4 Contributo proprio

4.4.1 Il progetto di informazione ed educazione allo sviluppo deve quindi essere sempre cofinanziato dai proponenti e/o dai beneficiari e, più precisamente, tramite l'apporto di mezzi finanziari e/o beni e/o prestazioni quantificabili.

4.4.2 L'organismo proponente dovrà garantire una propria quota di autofinanziamento sotto forma di reale esborso di denaro, esclusi altri finanziamenti pubblici, pari almeno al 3% dell'investimento totale. In caso di rideterminazione della spesa ammessa, la quota di autofinanziamento complessivo rimarrà invariata. La percentuale di autofinanziamento non potrà subire diminuzioni tra quanto dichiarato a preventivo rispetto al consuntivo finale.

4.4.3 Eventuali valorizzazioni di prestazioni e beni a copertura del restante contributo proprio potranno concorrere alla determinazione della spesa ammessa solamente se saranno precisate, nella proposta di progetto, la loro natura ed entità.

4.4.4 Il contributo proprio può consistere in entrate proprie (contributi dei soci, introiti per prestazioni svolte, offerte, sponsorizzazioni, etc.) o beni messi a disposizione da parte del proponente.

Il contributo proprio può essere costituito anche da contributi di altri enti pubblici, quindi non della Giunta provinciale di Bolzano. Al momento della presentazione della proposta di progetto deve essere allegata una dichiarazione del proponente da cui risulta se sono state o saranno presentate altre istanze di finanziamento per le medesime iniziative; in caso affermativo devono essere indicati gli enti e le istituzioni a cui siano state/vengono rivolte le domande di finanziamento e gli importi richiesti. La concessione di tali finanziamenti deve essere comunicata in forma scritta in occasione della presentazione della relazione finale, tramite una copia del documento che attesti la concessione di tale/i contributo/contributi.

4.4.5 Nel caso in cui il contributo proprio sotto forma di valorizzazione riguardi una prestazione, questa deve essere quantificata con riferimento al numero delle persone impiegate ed alle tariffe giornaliere o orarie calcolate.

Per quanto riguarda la valorizzazione dell'attività di volontariato in Provincia di Bolzano, non sono ammesse tariffe orarie superiori ai 15 Euro.

Judith Notdurfter

4.4.6 Al fine di poter verificare l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato nell'ambito dell'iniziativa finanziata e valorizzata nel contributo proprio, il proponente deve tenere un registro delle ore di volontariato effettuate e controfirmato di volta in volta dal singolo volontario.

4.4.7 Nel caso in cui il contributo proprio consista nella valorizzazione di beni, si applica il principio del riconoscimento dell'attuale valore di utilizzo, precisandone il metodo seguito per calcolare detto valore, che comunque non potrà superare quello corrente sul mercato locale.

4.5 Spese ammissibili

4.5.1 Sono ammesse esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione del progetto e per le quali può essere fornita adeguata documentazione.

4.5.2 Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. Costi diretti:

- a) costi legati alla preparazione del singolo progetto che non superino il 3% dei costi diretti e che siano documentabili;
- b) costi di investimento (ad es. materiale didattico, allestimento mostra, produzione video ecc.);
- c) costi di funzionamento (ad es. affitto sala per convegni/seminari, spese di comunicazione, spese di trasporto, etc.);
- d) compensi, nonché vitto ed alloggio, limitatamente al personale non facente parte dell'organizzazione promotrice dell'iniziativa ed incaricato ad espletare esclusivamente una prestazione nell'ambito dell'iniziativa;
- e) i compensi per i relatori e moderatori di seminari, convegni, conferenze e corsi di formazione e di aggiornamento dovrebbero adeguarsi a quanto previsto dalla Provincia autonoma di Bolzano per i compensi spettanti ai relatori e moderatori di manifestazioni promosse dalla stessa Provincia.

2. Costi indiretti:

Sono ammesse le spese generali (affitto sede, spese per il personale, spese di gestione, etc.) che il proponente deve sostenere per la realizzazione del progetto o del programma di intervento nella misura massima del 35% dei costi diretti complessivi del progetto. Tale percentuale potrà essere ridotta in fase di valutazione, da parte dell'ufficio provinciale competente, in considerazione delle effettive necessità e caratteristiche del progetto.

4.5.3 Nell'ambito dei progetti che prevedono la realizzazione e la gestione di una biblioteca specializzata e/o di un servizio di consulenza correlato ad iniziative di educazione allo sviluppo, alla voce costi diretti del progetto possono essere ammessi anche i costi del personale dipendente dell'organizzazione proponente, nella misura massima di un part-time per ognuna delle due iniziative.

Il finanziamento delle citate spese per il personale avviene nella misura dal 50% al 70% dei costi ammessi.

Judith Notdurfter

Resta inteso che le suddette prestazioni non devono essere nuovamente indicate alla voce costi indiretti del progetto.

4.6 Criteri di gestione

Vale quanto stabilito al punto 3.8 a proposito dei progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali.

4.7 Termini e modalità di presentazione delle domande

4.7.1 Le iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo devono essere presentate, in duplice copia, entro il **30 novembre** dell'anno precedente a quello in cui si realizza l'iniziativa, in lingua italiana o tedesca, secondo la domanda ed il relativo schema di progetto (scaricabili all'indirizzo internet www.provincia.bz.it/presidenza) al competente ufficio provinciale. Il progetto dovrà contenere tutte le informazioni richieste e necessarie. I progetti presentati dopo la scadenza del predetto termine, non potranno essere presi in considerazione. Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dal singolo proponente.

4.7.2 Dovrà essere chiaramente indicato il costo totale del progetto e l'ammontare del contributo richiesto, sulla base di un piano analitico delle singole voci di spesa.

4.7.3 L'ufficio provinciale competente potrà richiedere qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento che si ritenga indispensabile ai fini della valutazione della domanda.

4.7.4 Per quanto riguarda i corsi di formazione e le manifestazioni informative il proponente il progetto deve tenere un elenco delle presenze il quale, per quanto riguarda i corsi di formazione, dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e dai relatori.

5. Controlli

5.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della LP n. 17 del 22 ottobre 1993 e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione nella misura minima del 8% dei progetti finanziati dalla Provincia nell'anno finanziario precedente.

5.2 I controlli a campione verranno effettuati avvalendosi sia di esperti interni all'ufficio provinciale competente, sia di esperti esterni all'amministrazione. L'incarico agli esperti esterni all'amministrazione verrà conferito dall'ufficio provinciale competente.

5.3 L'individuazione dei progetti da sottoporre a controllo avviene entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui il progetto è stato finanziato e in cui si è stata stipulata la relativa convenzione.

Judith Notdurfter

5.4 Almeno il 2% dei controlli a campione si riferisce ai progetti ed ai programmi di informazione ed educazione allo sviluppo. L'individuazione dei progetti avviene tramite estrazione.

5.5 Almeno il 6% dei controlli a campione si riferisce a progetti di sviluppo e tutela delle minoranze linguistiche e culturali. L'individuazione di questi avviene tramite una prima estrazione del continente o di parte del continente (Africa, America Centrale, Sud America, Asia ed Europa dell'Est) nel quale sarà effettuato il controllo dei progetti. Il 3% dei progetti che saranno sottoposti a controllo, verrà individuato tramite estrazione. Il rimanente 3% verrà individuato dall'ufficio provinciale competente, sulla base del criterio di vicinanza geografica ai progetti individuati tramite estrazione.

5.6 Il sorteggio è effettuato da una commissione composta dal/la direttore/trice di ripartizione, dal/la direttore/trice d'ufficio, da un/a componente del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e da un/a funzionario/a del competente ufficio provinciale con funzioni di segretario/a.

5.7 I controlli a campione verificano:

- a) se le attività e le iniziative oggetto del relativo progetto/programma e della relativa convenzione sono state realizzate in conformità alla convenzione e se le risorse sono state utilizzate secondo gli scopi previsti,
- b) se la dichiarazione riguardante la realizzazione dell'intera iniziativa finanziata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della LP n. 4 del 19 febbraio 2001, relativa a quella parte dei costi ammessi, i quali in sede di rendicontazione, non devono essere documentati con fatture originali, possono essere regolarmente documentati,
- c) nel caso in cui vengano prodotti bilanci e rendicontazioni annuali deve essere verificata la concordanza tra la rendicontazione del progetto e quanto dichiarato in bilancio o nella rendicontazione annuale,
- d) se la prestazione di lavoro volontario, riconosciuta nell'ambito dei costi del progetto è stata effettuata secondo quanto previsto dai presenti criteri.
- e) se sono stati raggiunti gli obiettivi ed i risultati conformemente al progetto presentato ad al rapporto finale.

5.8 Fermo restando le presenti disposizioni il/la direttore/trice d'ufficio ha la facoltà di disporre ulteriori controlli ritenuti necessari.

6. Ulteriori disposizioni

6.1 I presenti criteri sono ulteriormente specificati nella convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e il proponente il progetto, nonché nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

6.2 I presenti criteri, in quanto pertinenti ed applicabili, riguardano anche i progetti di cooperazione decentrata proposti ed attuati direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Judith Notdurfter

Allegato A

Criteria di valutazione per i progetti di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali

1. Rilevanza	25
1.1 In quale misura il progetto soddisfa una o più priorità fissate dai criteri?	20
1.2 Qual'è la rilevanza del progetto in rapporto ai bisogni del paese destinatario e dei beneficiari?	5
2. Metodologia	20
2.1 Qual'è il grado di precisione nella definizione del gruppo beneficiario e l'affidabilità del criterio di scelta?	5
2.2 Qual'è il grado di coerenza interna del progetto? (si valutano la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato, la coerenza delle metodologie di intervento con le finalità del progetto, l'adeguatezza del progetto alla realtà della zona su cui interviene). In che misura è previsto nell'ambito del progetto un sistema di monitoraggio e di valutazione?	5
2.3 In quale misura il progetto costituisce un valore aggiunto in termini di approcci innovativi e modelli di „best practices“?	5
2.4 In che misura la proposta contiene indicatori verificabili con riferimento ai risultati di un progetto?	5
3. Sostenibilità	20
3.1 In che misura il progetto avrà un impatto sul gruppo destinatario?	5
3.2 In quale misura i risultati sono sostenibili: - Sostenibilità finanziaria (Come verrà garantito il proseguimento delle attività alla fine del progetto?) - Sostenibilità istituzionale (Le strutture permetteranno il proseguimento delle attività alla fine del progetto? Ci sarà una presa in carico locale dei risultati del progetto?)	10
3.3 In che misura il progetto contiene un potenziale moltiplicatore? (Includendo possibilità di replica ed estensione dei risultati del progetto, disseminazione delle informazioni, impatto sul contesto, cambiamenti a livello legislativo)	5
4. Budget ed efficacia nei costi	10
4.1 Quanto è chiaro e dettagliato il piano dei costi? Sono giustificati i costi previsti per la realizzazione del progetto?	5
4.2 Capacità dell'organismo proponente di apportare nel contributo proprio risorse proprie	5
5. Capacità manageriali ed esperienza rilevante nel settore	20
5.1 Quanto soddisfacente è la precedente esperienza di gestione di un progetto e la competenza in termini di conoscenza del paese e delle aree tematiche che vengono affrontate da parte del proponente?	10
5.2 Quanto soddisfacente è l'attuale capacità di gestione del proponente e degli altri partner coinvolti (inclusi il personale e l'attrezzatura)? Qual è la qualità del partenariato? (dove è applicabile).	10
6. Il radicamento dell'organismo proponente nel tessuto sociale altoatesino e le ricadute sul territorio della Provincia di Bolzano in termini di informazione/sensibilizzazione circa la realizzazione del progetto e circa il contesto in generale del paese destinatario.	5

Corso FSE “Mediatori dei Conflitti ed Operatori di Pace”

Judith Notdurfter

MASSIMO PUNTEGGIO	100

Judith Notdurfter

Allegato B

Lista dei paesi prioritari:

1. **Africa:** Benin, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Etiopia, Kenya, Mali, Mozambico Namibia, Ruanda, Senegal, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Camerun
2. **America Centrale:** Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
3. **Sud America:** Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Perù
4. **Asia:** Bangladesh, India, Nepal, Filippine, Pakistan, Vietnam, Giorgia, Palestina
5. **Europa dell'Est:** Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Romania, Serbia.

Judith Notdurfter

Allegato C

Criteri di valutazione per le iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo.

1. Rilevanza	20
1.1 In quale misura il progetto soddisfa una o più priorità fissate dai criteri?	10
1.2 Quanto importante è il tema affrontato?	10
2. Metodologia	20
2.1 Qual'è il grado di precisione nella definizione del tema e delle singole iniziative?	10
2.2 Qual'è il grado di precisione nella definizione del gruppo-bersaglio. Vengono individuati nuovi gruppi beneficiari? (si consideri anche l'ampiezza del gruppo bersaglio)	5
2.3 Qual'è il grado di coerenza interna del progetto? (si valutano la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato, la coerenza delle metodologie di intervento con le finalità del progetto, l'adeguatezza del progetto alla realtà territoriale). In che misura è previsto nell'ambito del progetto un sistema di monitoraggio e di valutazione?	5
3. Budget ed efficacia nei costi	10
3.1 Quanto è chiaro e dettagliato il piano dei costi? Sono giustificati i costi previsti per la realizzazione del progetto?	5
3.2 Capacità dell'organismo proponente di apportare nel contributo proprio risorse proprie.	5
4. Quanto soddisfacente è la precedente esperienza e la competenza dell'organismo proponente in termini di conoscenza delle tematiche affrontate dall'iniziativa?	10
5. Il radicamento dell'organismo proponente nel tessuto sociale altoatesino.	5
MASSIMO PUNTEGGIO	65